

112.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Assemblea dell'Atlantico del Nord (Trasmis- sione di risoluzioni)	2239	Disegno di legge S. 797 (Modificato dal Se- nato) (1446-B) :	
		(Avvertenza)	2211
Consiglio superiore della magistratura (Tra- smissione di documento)	2239	(Articoli)	2212
		(Rinvio allo stampato n. 1446-B)	2217
Corte dei conti (Trasmisione di documen- to)	2239	Disegno di legge S. 796 (Modificato dal Se- nato) (1650-B) :	
Disegni di legge (Annunzio)	2238	(Articoli)	2221
Disegno di legge S. 776 (Modificato dal Se- nato) (1684-bis-B) :		(Rinvio agli stampati nn. 1650-B e 1650-B <i>Errata corrige</i>)	2222
(Articoli)	2187	Disegno di legge di conversione n. 1892 :	
(Emendamenti agli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 e 17)	2198	(Articolo unico)	2173
(Ordini del giorno)	2202	(Modificazioni apportate in sede di con- versione)	2174

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1992

	PAG.		PAG.
(Articoli del relativo decreto-legge)	2177	Mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	2241
(Emendamenti agli articoli 2, 3 e 4)	2179	Nomina ministeriale (Comunicazione)	2240
(Ordin) del giorno)	2183	Proposte di legge:	
Disegno di legge n. 1710 (Articoli)	2223	(Annunzio)	2237
Disegno di legge S. 129 (1889) (Articoli)	2227	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2238
Disegno di legge S. 165 (1890) (Articoli)	2231	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	2238
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	2238	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	2240
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Trasmissione di documento)	2239	Richieste ministeriali di parere parlamentare	2240
Missioni valedoli nella seduta del 22 dicembre 1992	2237	ERRATA CORRIGE	2241

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 433, RECANTE MISURE URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI STATALI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE STATALI E DI ARCHIVI DI STATO (1892)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 433

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « i musei statali » sono sostituite dalle seguenti: « i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato »; e dopo la parola: « audiovisivi » sono inserite le seguenti: « di sicurezza ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.

3. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre Amministrazioni dello Stato.

4. Con apposito decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente i musei che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni saranno effettuate d'ufficio ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « di Stato »; la parola: « stipula » è sostituita dalle seguenti: « può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, »; e dopo la parola: « volontariato » sono inserite le seguenti: « aventi finalità culturali »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali »;

al comma 2, la parola: « sorveglianza » è sostituita dalle seguenti: « vigilanza e custodia »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente reso nell'ultimo quinquennio.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993 ».

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, le parole da: « Laddove » fino a: « musei » sono sostituite dalle seguenti: « Presso gli istituti di cui all'articolo 3 vengono istituiti »;

al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente,

previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative »;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, alle soprintendenze di provenienza »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni ».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: « presente decreto » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3, ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei statali in cui siano installati impianti audiovisivi è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

ARTICOLO 2.

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento dei musei che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può trasferire di ufficio in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

3. A questo scopo, entro il 20 gennaio di ogni anno, è compilato l'elenco dei musei che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio ed è pubblicata, a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, la graduatoria dei dipendenti da utilizzare e della sede di assegnazione.

4. Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma 3 sono eseguiti entro il 20 dicembre.

ARTICOLO 3.

1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi dello Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali stipula, con le organizzazioni di volontariato, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 4.

1. Laddove non esistono, vengono istituiti presso i musei i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. La gestione dei servizi è autorizzata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, su conforme parere del competente soprintendente.

3. La gestione dei servizi è affidata in concessione dal soprintendente competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati, anche costituenti società o cooperative.

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ARTICOLO 5.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Per le finalità previste dal presente decreto è autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento degli istituti periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali che presentino carenze di organico verificate a seguito dell'individuazione dei carichi di lavoro, il Ministro per i beni culturali e ambientali, dopo contrattazione con le organizzazioni sindacali secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

1-bis. Per gli istituti che presentino peculiari problemi di affollamento periodico è autorizzato un regime di orario a tempo parziale che preveda prestazioni lavorative da volgersi per la durata complessiva di sei mesi nel corso di un anno.

1-ter. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma *1-bis* il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad assumere personale a tempo parziale nei profili professionali di capo addetto e di addetto ai servizi di vigilanza e custodia nel limite dei posti disponibili nelle dotazioni organiche nei rispettivi profili. Le assunzioni avvengono nel profilo di quarto livello.

1-quater. Nella prima attuazione di quanto previsto dai precedenti commi 1-

bis e *1-ter* le assunzioni sono disposte a prescindere dal limite massimo di età a seguito di concorso unico a base regionale per il personale che ha prestato servizio a tempo determinato in analoghe mansioni presso gli istituti di antichità e d'arte.

1-quinquies. Le graduatorie regionali sono formate secondo la durata delle prestazioni rese dai candidati nell'ultimo quinquennio.

2. 1.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: che presentino peculiari problemi di affollamento periodico *fino a:* in situazioni di necessità e urgenza, *con le seguenti:* che presentino carenze di organico verificate a seguito dell'individuazione dei carichi di lavoro.

2. 2.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura *con le seguenti:* , nonché per garantire l'orario continuato e l'apertura durante le festività.

2. 8.

Negri.

Al comma 1, dopo le parole: Il Ministro per i beni culturali e ambientali *aggiun-*

gere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.

2. 3.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 1, dopo le parole: Il Ministro per i beni culturali e ambientali *aggiungere le seguenti:* previo accordo con le organizzazioni sindacali.

2. 4.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 1, dopo le parole: può assegnare temporaneamente *aggiungere le seguenti:* per un periodo non superiore a due mesi.

2. 5.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 1, dopo le parole: può assegnare temporaneamente *aggiungere le seguenti:* dopo contrattazione con le organizzazioni sindacali secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987.

2. 6.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessun dipendente, se non volontariamente, può essere trasferito temporaneamente dalla propria sede di lavoro ad altro ufficio, più di una volta nell'arco di dodici mesi.

2. 7.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con priorità per i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

2. 9.

Poli Bortone.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i musei *con le seguenti:* gli istituti di cui al comma 1.

2. 10.

Poli Bortone.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative *fino alla fine del comma.*

2. 11.

Poli Bortone.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di consentire l'ampliamento dei servizi all'utenza, il Ministero per i beni culturali ed ambientali è autorizzato ad assumere personale a tempo parziale, con prestazioni di servizio per sei mesi l'anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, nel limite dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dei profili di addetto ai servizi di vigilanza e di capo addetto ai servizi di vigilanza. Le assunzioni sono disposte, a prescindere dal limite massimo di età, nel profilo di addetto ai servizi di vigilanza della quarta qualifica funzionale a seguito di concorso unico a base regionale riservato al personale che ha prestato servizio a tempo determinato, in analoghe mansioni, presso gli istituti di antichità e d'arte. Le graduatorie regionali sono formate secondo la durata delle prestazioni rese dai candidati nell'ultimo quinquennio.

2. Una volta espletata la procedura di cui al comma 1, il Ministero dei beni culturali e ambientali può stipulare, con le organizzazioni di volontariato, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora fosse ne-

cessario reperire ulteriore personale con esclusione della vigilanza.

3. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. 1.

Mastrantuono.

Al comma 1, dopo le parole: l'apertura quotidiana aggiungere le seguenti: e per garantire la funzione durante le festività.

3. 5.

Poli Bortone.

Al comma 1, dopo le parole: di musei, biblioteche aggiungere le seguenti: parchi archeologici, istituti periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. 3.

Scalia.

Al comma, 1 dopo la parola: di Stato aggiungere le seguenti: e per garantire l'apertura durante le festività.

3. 2.

Negri.

Al comma 1, sopprimere le parole: sentite le organizzazioni sindacali.

3. 4.

Poli Bortone.

Al comma 2-bis, dopo le parole: che ha già prestato servizio a tempo determinato aggiungere le seguenti: nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali.

3. 6.

Poli Bortone.

ART. 4.

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: il cui controllo di qualità è affidato al parere favorevole del competente soprintendente.

4. 4.

Negri.

Al comma 4, sostituire la parola: quadriennale con la seguente: triennale.

4. 1.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate per metà alla gestione amministrativa dei singoli musei e per l'altra metà affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. 2.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

Al comma 5, sopprimere le parole: e destinati in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, alle soprintendenze di provenienza.

4. 5.

Poli Bortone.

Al comma 5, dopo la parola: soprintendenze sono inserite le seguenti: per i musei e gli altri istituti.

4. 6.

La Commissione.

Al comma 5-bis premettere il seguente comma:

05-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, e successive disposizioni in materia, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. 7.

La Commissione.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-ter. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 saranno definite con le organizzazioni sindacali le modalità di utilizzazione dei fondi derivanti da maggiori entrate e dall'ampliamento dei servizi.

4. 3.

Mita, Vendola, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

nell'approvare il decreto-legge sulle misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, archivi e biblioteche

impegna il Governo

ad inserire nel regolamento di cui all'articolo 4 disposizioni che, ai fini della gestione dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della presente legge, garantiscano la precedenza, a parità di condizioni: per i soggetti che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso l'Amministrazione dei beni culturali, qualora intraprendano un'attività da soli o in forme cooperative o per le società che *impieghino i medesimi soggetti in misura non inferiore al 50 per cento del personale occorrente*; per le imprese che siano costituite dai lavoratori di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, o che ne prevedano l'impiego in misura prevalente.

(9/1892/1)

Vincenzo Mancini, Carelli.

La Camera,

considerato che emergono carenze e disfunzioni nell'attuale organizzazione del

personale addetto alla vigilanza e alla custodia dei musei statali e che negli anni si è verificato un esteso utilizzo del rapporto di lavoro a tempo determinato, che ha creato un diffuso precariato;

rilevata l'opportunità di un'attenta verifica della situazione degli organici che risultano in alcune realtà carenti e in altre sovradimensionati con la conseguenza di palesi disfunzioni nel funzionamento dell'attività dei musei,

impegna il Governo

a riferire alla Camera sullo stato degli organici dei musei, fornendo la documentazione necessaria relativa alla quantità del personale previsto in organico e in servizio, alla sua distribuzione territoriale e alle funzioni svolte.

(9/1892/2)

Masini, Nicolini, Alveti, Longo, Ghezzi.

La Camera

impegna il Governo

ad affidare il controllo di qualità delle opere riprodotte, di proprietà dei musei, al soprintendente competente.

(9/1892/3)

Negri.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 776. — INTERVENTI URGENTI
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (MODIFICATO DAL
SENATO) (1684-bis-B)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
MODIFICATI DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED ACCETTATI DALLA
COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante « Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »;

b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa »;

c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante « Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità »;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante « Disposizioni in materia di trasporti », limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;

e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, re-

cante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) », limitatamente all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;

f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente « Rifiinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno », limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi.

3. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito.

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 ».

5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993.

7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresì effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rinfianziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - dalla legge finanziaria per il 1993.

9. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, rela-

tive ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

10. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione.

11. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il dieci per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il trenta per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresì, modalità e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonché disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2.

2. Le maggiori risorse di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono utilizzate con le modalità ivi previste; l'importo dei canoni di concessione è destinato esclusivamente ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante l'individuazione di *standard* di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, tra l'al-

tro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse. Le risorse di cui alla lettera *b)* del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonché le risorse di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalità di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

4. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 4.

1. Per l'anno scolastico 1993-94, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono

essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreché i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-94, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-92, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.

4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero.

5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

6. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque relative ai soli vincitori di concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga.

ARTICOLO 5.

1. A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

ARTICOLO 7.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli alloggi di cui al comma 1;

b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42;

c) gli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 8.

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente

del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole: « , oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il limite del 75 per cento ».

3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, presenta al Parlamento una relazione sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

4. In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea.

ARTICOLO 9.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.

2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.

3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di *festival* estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nomi-

nata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5.

7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, gli effetti economici previsti per gli anni 1992 e 1993 dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 maggio 1992, ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 312, e successive modificazioni, decorrono a partire dal 1° gennaio 1994. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi sulla base delle medie praticate dai teatri lirici dei

Paesi della Comunità economica europea, dell'Austria, della Svizzera, della Svezia, della Norvegia e della Finlandia.

10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.

11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati i nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.

ARTICOLO 11.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni

del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilità primaria ed autostradale, criteri e finalità di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

5. Le società concessionarie autostradali, ancorché non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

ARTICOLO 12.

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze isti-

tuzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato.

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della diret-

tiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il co-

mitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottopo-

sti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

ARTICOLO 15.

1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziata con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo.

2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente del-

l'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande.

4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario.

5. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è abrogato. Sono fatti salvi i contratti per i quali sia già intervenuta l'approvazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992 ».

2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea, le parole: « e lire 24.510 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « e lire 24.010 mi-

liardi »; alla lettera b) del medesimo comma 5, le parole: « quanto a lire 8.290 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a lire 8.790 miliardi »; alla lettera c) del medesimo comma 5, le parole: « quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994 ».

ARTICOLO 17.

1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, è destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma « Vele Scampia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 E 17 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: nel secondo semestre dell'anno 1993.

1. 1.

Boghetta, Sestero Gianotti, Crucianelli, Renato Albertini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La spesa verrà autorizzata erifica da parte dei ministeri competenti dell'attività effettivamente svolta dalla commissione. Si renderanno noti i risultati, anche parziali, di tale attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 2.

Ostinelli.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; con le seguenti parole: e, in ogni caso, degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento nonché in modo che sia assicurata gradualmente la copertura dei costi di investimento e di esercizio.

2. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: raccolta differenziata e, aggiungere le seguenti: in ogni caso, degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento, nonché.

2. 2.

Mattioli, Pieroni, Giuliari, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

ART. 4.

Al comma 3, dopo le parole: del personale direttivo: aggiungere le seguenti: e ispettivo.

4. 1.

Sbarbati Carletti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il contingente di mille unità di personale utilizzato ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, che, per finalità statutaria operino nel campo formativo e scolastico, è ridotto del 20 per cento.

6-ter. Il contingente di milletrecento unità di personale che, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 262, è previsto per esoneri sindacali, è ridotto del 30 per cento.

6-quater. Il personale individuato in duemilacinquecentottantanove unità ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, che è assegnato alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è ridotto del 50 per cento.

4. 2.

Sbarbati Carletti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Boghetta, Crucianelli, Sestero
Gianotti, Renato Albertini.

Al comma 1, sostituire le parole: il 50 per cento con le seguenti: il 75 per cento.

5. 2.

Ostinelli.

ART. 8.

Al comma 3, dopo le parole: 1992 aggiungere le seguenti: Il termine entro il quale fare cessare le situazioni di incompatibilità quali definite dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato di un anno. Restano ferme vigenza e decorrenza delle restanti disposizioni di cui al predetto comma.

8. 1.

Sbarbati Carletti.

ART. 9.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che nei casi di servizio di imprescindibile necessità.

9. 1.

Mita, Vendola, Crucianelli, Marino, Guerra.

ART. 11.

Sopprimerlo.

* 11. 1.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash.

Sopprimerlo.

* 11. 2.

Boghetta, Caprili, Fischetti, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra.

Sopprimerlo.

* 11. 4.

Pieroni, Turrone, Giuliari, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pratesi, Ronchi, Scaglia.

Sopprimerlo.

* 11. 5.

Ferrarini, Galli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dagli investimenti realizzati.

11. 6.

Cerutti, Ferrarini, Galli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono determinate, conformemente alle direttive del CIPE, dalle convenzioni e gli adeguamenti previsti sono comunicati a partire dal 1° novembre 1993 e successivamente per ciascun anno al Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, il

quale, con proprio decreto, ne verifica la conformità alle previsioni convenzionali. Trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, le tariffe sono comunque applicate anche in assenza del decreto.

11. 7.

Cerutti, Ferrarini, Galli.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino alla revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione, anche per quanto riguarda le tariffe di pedaggio, le convenzioni vigenti. A partire dal 1° gennaio 1994, in tale periodo sono autorizzati con decreto del ministro dei lavori pubblici, nel rispetto delle previsioni convenzionali, adeguamenti dei pedaggi al tasso di inflazione programmata.

2-ter. I pareri previsti dalle disposizioni vigenti sugli strumenti convenzionali si intendono espressi con il voto motivato dei rappresentanti delle amministrazioni e organi dello Stato presenti a tale titolo nel consiglio di amministrazione dell'ANAS che a tal fine è integrato da un rappresentante del ministro del bilancio e della programmazione economica. Gli strumenti convenzionali, adottati in conformità alle direttive del CIPE, sono resi esecutivi con decreto del ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro del bilancio e della programmazione economica.

11. 8.

Cerutti, Ferrarini, Galli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento dell'aumento delle tariffe determinato ai sensi del comma 2 è destinato,

con modalità stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, all'ANAS, per il finanziamento di interventi di manutenzione e con priorità per quelli finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione ambientale.

11. 9.

Ferrarini, Galli, Cerutti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane svolge anche funzioni di compensazione all'interno del settore autostradale, statale e in concessione, attraverso il finanziamento di interventi riconosciuti di prioritario interesse nazionale con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

11. 10.

Cerutti, Ferrarini, Galli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini del finanziamento delle opere di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, hanno immediata efficacia, a decorrere dall'approvazione con decreto ministeriale dei relativi progetti esecutivi, i nuovi piani finanziari e le proroghe del periodo di concessione necessari per il finanziamento dell'investimento.

11. 11.

Cerutti, Ferrarini, Galli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati all'incremento degli stanziamenti previsti per il 1993 al Fondo nazionale trasporti.

11. 3.

Boghetta, Caprili, Fischetti, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: senza il vincolo della proprietà maggioritaria fino alla fine del periodo.

12. 1. Perani, Casilli, Fronza Crepez, Agrusti, Galbiati.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1.

Ostinelli.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 1684-bis/B;

considerato che:

l'articolo 11 del disegno di legge introdotto dal Senato regola in modo innovativo le concessioni autostradali;

tale disposizione, in particolare, demanda al CIPE il compito di emanare direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività;

tale disposizione non affronta due nodi di importanza vitale per il Paese: una maggior attenzione ai profili relativi all'inserimento delle infrastrutture sul territorio e alla necessità di privilegiare gli interventi di razionalizzazione della viabilità a servizio delle aree urbane;

inoltre tale disposizione non offre sufficienti indicazioni sulle opportunità di migliore utilizzo delle concessionarie autostradali quali strumenti operativi del Governo, in particolare dell'ANAS;

è previsto un blocco per tutto il 1993 degli adeguamenti tariffari, che appaiono, invece, indispensabili per consentire l'avvio di investimenti assolutamente

necessari per il Paese, tenuto conto dell'impossibilità di porli anche in minima parte a carico del bilancio dello Stato (variante di valico, razionalizzazione del corridoio adriatico, pedemontana lombarda-piemontese);

pertanto, è assolutamente opportuno che il CIPE emani le direttive entro il 30 giugno 1993 in modo da consentire, a partire dal 1° gennaio 1994, calibrati aumenti tariffari, prefissati solo in sede convenzionale, che assicurino, almeno a partire da tale data la realizzazione degli indispensabili investimenti;

occorre risolvere un grave problema interpretativo sorto precedentemente che blocca il finanziamento di importanti lavori già effettuati o in via di ultimazione posti in essere da talune società autostradali,

impegna il Governo:

1) ad emanare al più presto le direttive CIPE, previste nell'articolo 11, e comunque non oltre il 30 giugno 1993;

2) a prevedere nelle emanande direttive:

a) che le tariffe assicurino la corrispondenza tra costi e ricavi così da garantire attraverso quelle applicate, nonché la eventuale proroga delle concessioni, la copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario e un'adeguata remunerazione del capitale investito;

b) che le tariffe stesse siano determinate dalle nuove convenzioni stipulate in conformità delle stesse direttive e che gli adeguamenti ivi previsti siano approvati a partire dal 1° novembre 1993 e per

ciascun anno ai soli fini della verifica della conformità alle previsioni convenzionali, stabilendo al contempo che, decorsi sessanta giorni senza che venga eccepita la non conformità, le tariffe si intendano approvate;

c) una priorità per gli investimenti di interesse nazionale metropolitani e ambientali;

d) un impiego calibrato delle risorse gestionali delle società autostradali in direzione della manutenzione della viabilità principale, statale e provinciale, di adduzione alle infrastrutture loro concesse, mediante una più stretta connessione funzionale tra società stesse ed Amministrazione dei lavori pubblici, che potrà essere conseguita anche con una partecipazione dell'ANAS al capitale sociale delle medesime da favorirsi, se del caso, con opportuna iniziativa legislativa;

3) a svolgere ogni opportuna azione affinché la norma di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, venga interpretata come riferita anche al finanziamento delle opere ivi previste, per il quale in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, hanno immediata efficacia, a decorrere dall'approvazione con decreto ministeriale dei relativi progetti esecutivi, sia i nuovi piani finanziari, sia le proroghe del periodo di concessione necessari e richiesti a fronte del finanziamento dell'investimento, considerato che appare indiscutibile il principio della connessione diretta tra l'approvazione delle opere pubbliche ed il loro finanziamento.

(9/1684-bis-B/1)

« Botta, Cerutti ».

La Camera

impegna il Governo

a disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani in modo da tener conto in ogni caso degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento.

(9/1684-bis-B/2)

« Elio Vito, Leccese, Bonino, Mattioli, Cicciomessere, Pannella, Rapagnà, Taradash ».

La Camera,

mentre si accinge ad approvare in via definitiva il disegno di legge n. 1684, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica, come ultimo provvedimento collegato alla legge finanziaria 1993;

giudica molto importanti i risultati acquisiti nella presente sessione nel senso di definire compiutamente natura e regole dei provvedimenti collegati, in coerenza con la funzione ad essi affidata ai fini della decisione annuale di bilancio;

sottolinea come tali regole siano state adottate sulla base di una iniziativa e una elaborazione esclusivamente parlamentare, promossa dallo stesso Presidente della Camera, che si è tradotta nella risoluzione programmatica adottata da entrambe le Camere, con un consenso che sui punti di metodo è stato più ampio della maggioranza effettivamente espressa, come ha anche dimostrato la successiva applicazione da parte di tutti i gruppi di opposizione;

ritiene che:

una procedura rigorosa come quella prevista dai regolamenti di entrambe le Camere per la sessione di bilancio possa funzionare solo sulla base di limiti di contenuto per tutti i provvedimenti che concorrano alla decisione di bilancio;

tale limite di contenuto debba valere, con le necessarie differenziazioni per i diversi strumenti, per tutti i provvedimenti ammessi a questo particolare regime di tempi e garanzie;

data la generalità della decisione di bilancio, tale limite di contenuto debba essere individuato, per i provvedimenti collegati da approvare nella sessione, nella effettiva finalizzazione di ciascuna misura alla realizzazione degli obiettivi della manovra, riassunti nei saldi vincolanti stabiliti con la risoluzione programmatica;

una volta acquisito questo necessario limite di contenuto, sono, per definizione, estranee ad esso anche tutte quelle disposizioni o modifiche che impediscano al provvedimento di concorrere al conseguimento degli obiettivi vincolanti riducendo i previsti effetti quantitativi e dunque il limite di contenuto è il presupposto assolutamente indispensabile per applicare il principio di compensatività degli emendamenti;

una esperienza oramai decennale abbia definitivamente dimostrato come l'alternativa a queste regole sia stato puntualmente un insostenibile sovraccarico delle procedure parlamentari ovvero lo svuotamento del contenuto proprio della decisione di bilancio e cioè del difficile e necessario compito di garantire le compatibilità finanziarie;

osserva che il complesso di queste regole è stato coerentemente applicato presso le due Camere per tutti i provvedimenti collegati con la eccezione, esplicitamente fatta dalla risoluzione programmatica, della legge delega che ha fini di riforma strutturale di interi settori dell'ordinamento; tuttavia vi sono state alcune incertezze dovute in parte a disposizioni contenute nel testo del Governo e giustificate con il complesso criterio dell'autofinanziamento di settori produttivi a fronte di tagli di spesa di bilancio e in parte a pochi interventi di dubbia natura come quelli esemplificati da disposizioni previste, nel testo del Senato, all'articolo 6, comma 4 (sanatoria di assunzioni presso istituti universitari), all'articolo 5, comma 1 (riduzione della percentuale di costo degli asili nido da coprire con tariffe), all'articolo 17 (riserva di fondi a favore del programma « Vele Scampia »);

in base a tutte le premesse considerazioni

impegna il Governo

ad acquisire in via definitiva il metodo dei limiti di contenuto sancito dalla risoluzione programmatica per il 1993 per tutti i provvedimenti collegati da esaminare nella sessione;

ad estendere il criterio della coerenza dei contenuti rispetto alle finalità essenziali di ciascun provvedimento per garantire la omogeneità di materia per tutti i provvedimenti plurisetoriali e porre fine alla negativa pratica degli *omnibus*. Questo criterio dovrebbe essere rigorosamente seguito nella eventuale adozione di misure in corso d'anno per il mantenimento degli obiettivi finanziari;

a difendere coerentemente il metodo adottato in tutte le sedi parlamentari e quale che sia il rappresentante del Governo che vi interviene;

a concorrere con il Parlamento per studiare eventuali aggiustamenti e svolgimenti delle norme vigenti che valgano a consolidare la positiva esperienza compiuta quest'anno delle potenzialità della procedura di bilancio, come definita dalla legge n. 362 del 1988.

(9/1684-bis-B/3)

Tiraboschi, Rotiroti, Coloni,
Nonne, Ciampaglia.

La Camera,

nell'approvare senza modifiche il disegno di legge « Interventi urgenti in materia di finanza pubblica » nel testo trasmesso dal Senato, con l'intento di concorrere allo sforzo posto in essere da Parlamento e Governo per ripristinare rapporti di reciproca fiducia col mondo artistico,

invita il Governo

1) ad interpretare l'articolo 9, comma 3, in coerenza con le disposizioni che lo stesso Governo si è dato nell'ambito più generale della disciplina delle

incompatibilità e del cumulo di impieghi per tutto il settore pubblico. Rispetto a tale normativa quadro va evitata ogni interpretazione restrittiva ed adottata, laddove non ricorrano condizionamenti oggettivamente incompatibili con l'esercizio dell'attività professionale alle dipendenze dell'Ente pubblico, la flessibilità necessaria a consentire deroghe in favore dell'attività esterna ed autonoma;

2) a garantire, per coloro che optino nei tempi stabiliti dal comma 2 del citato articolo 9 in favore del rapporto a tempo indeterminato con l'Ente, condizioni tali da assicurare la continuità didattica nell'insegnamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 70 della legge 312 dell'11 luglio 1980.

(9/1684-bis-B/4)

Carelli.

La Camera,

considerato che:

dall'aprile del 1969 il massiccio del Gran Sasso d'Italia (Aq) è interessato da lavori di scavo sotterraneo per la realizzazione di un doppio traforo autostradale (A24) e di tre caverne adibite a laboratori dell'Istituto di fisica nucleare (INFN), con asportazione di oltre 2 milioni di metri cubi di roccia;

che detti lavori hanno provocato un grave dissesto idrogeologico nella zona del massiccio, con abbassamento della falda acquifera di 600 metri e riduzione fino al 70 per cento della portata delle sorgenti del fondo valle, necessarie alle esigenze sia delle popolazioni locali sia, tramite l'acquedotto del Ruzzo, di buona parte degli abitanti delle province abruzzesi;

che con la legge n. 366 del 1990 è stato approvato uno stanziamento complessivo di 110 miliardi per il periodo 1990-1993, destinato alla realizzazione di un terzo traforo autostradale e di due

nuove caverne-laboratorio, per i quali la finanziaria per il 1993 prevede in tabella F una seconda *tranche* di 45 miliardi;

che la legge quadro sulle aree protette (394 del 1991) ha istituito il Parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, per la tutela del quale è vietato « l'impiego di qualsiasi mezzo di alterazione dei cicli biogeochimici e la modificazione del regime delle acque »;

che contro queste nuove opere hanno espresso il loro parere sia l'Ordine nazionale dei Geologi (1° *Geological day*, giugno 1989), sia il comitato scientifico nazionale della Lega per l'Ambiente, sia alcuni comuni del Gran Sasso (Bussi sul Tirino, Farindola, Arsita);

che a favore delle opere si sono invece espressi il gruppo politico-affaristico che ha retto le sorti della regione Abruzzo sino ad alcuni mesi or sono, nonché la più volte inquisita Cogefar-Impresit, che ha realizzato le precedenti opere e che già minaccia il consueto ricatto occupazionale;

impegna il Governo

1) a riconsiderare la decisione di nuove opere all'interno del Gran Sasso, stante la parziale inutilizzazione delle attuali caverne-laboratorio e la superfluità di un nuovo traforo, nel rispetto di quanto disposto dalla citata legge-quadro sui parchi nazionali;

2) a portare a conoscenza del Parlamento lo studio di impatto ambientale redatto dall'Anas;

3) a provvedere affinché vengano realizzati immediatamente i progetti di risanamento ambientale previsti dall'articolo 3 della legge n. 366 del 1990, mediante il previsto utilizzo del 10 per cento dello stanziamento complessivo;

4) a revocare la decisione di affidare i lavori alla Cogefar.

(9/1684-bis-B/5)

Pratesi, Rapagnà.

La Camera,

preso atto delle condizioni di urgente necessità di opere di manutenzione, per il parco stradale e autostradale italiano,

impegna il Governo

a destinare i maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 all'incremento degli stanziamenti a tale scopo previsti; in ogni caso a sottoporre alle Commissioni lavori pubblici della Camera e del Senato ogni diversa destinazione.

(9/1684-bis/B/6)

Mattioli, Chicco Testa, Bergonzi, Angelini, Giuliari, Lorenzetti, Elio Vito, Rapagnà, Botta, Cerutti.

La Camera,

considerato che:

nel nostro paese la situazione abitativa rischia di diventare un elemento di grave esplosione di conflitti sociali;

sul fronte degli sfratti, dopo l'approvazione della legge sui patti in deroga, anche l'assegnazione delle case degli enti pubblici ed assicurativi è stata bloccata in attesa di definire i nuovi canoni col risultato che migliaia di famiglie sono state sfrattate con l'unica prospettiva di avere il cielo come tetto;

in questa situazione molti enti assicurativi hanno già mandato la disdetta dei contratti chiedendo agli inquilini la triplicazione dei vecchi canoni come unica possibilità di stipulare patti in deroga,

la sciagurata politica del Governo di questi ultimi anni, che ha portato al congelamento degli oltre 22.000 miliardi di fondi Ex-gescal, ha determinato la progressiva diminuzione del patrimonio pubblico, unico elemento, a nostro giudizio, per riuscire a calmierare il mercato immobiliare e le speculazioni conseguenti

(siamo al 7° posto in Europa come percentuale di edilizia residenziale pubblica su quella totale);

in Italia, a fronte di un numero crescente di famiglie sfrattate, ormai 800.000 in pochi anni, il mercato tende a raggiungere costi insopportabili lasciando contemporaneamente vuoti milioni di alloggi (il censimento 1991 ne individua 5.300.000 inutilizzati a vario titolo), mentre oltre 100.000 persone risultano del tutto prive di un tetto, secondo i dati forniti dalle associazioni di volontariato;

in tutto il paese, non solo nelle aree lasciate storicamente nel più completo abbandono, va crescendo il numero delle persone costrette a vivere in condizioni disumane e lesive della dignità umana in *containers*, baracche, case pericolanti e in strutture pubbliche abbandonate e lasciate al più completo degrado;

oltretutto si firma e si aderisce, come se tutto ciò non esistesse, all'articolo 11 della Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali sancita dalle Nazioni Unite che stabilisce il diritto dell'abitazione per ogni persona;

a questo va aggiunto che invece di blaterare sull'esplosione del razzismo nel nostro paese, sarebbe più utile dare risposte abitative e di accoglienza ai lavoratori immigrati, costretti a dormire all'addiaccio o in ricoveri di fortuna, dove troppo spesso vengono persino sgomberati senza alcuna alternativa abitativa, impedendo di fatto qualsiasi prospettiva di integrazione nel nostro paese;

infine il nostro Governo, con un patrimonio di edilizia residenziale pubblica che copre appena il 5 per cento del fabbisogno abitativo, vorrebbe mettere in vendita, a prezzi oltretutto inaccessibili a lavoratori e pensionati, tutto il patrimonio abitativo pubblico;

impegna il Governo

1) a bloccare la vendita generalizzata ed indiscriminata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in attesa di

un attento ed accurato esame da parte del Parlamento di tutte le vicende connesse al fabbisogno abitativo nel nostro paese a cui non si può dare come unica prospettiva la vendita del patrimonio pubblico, realizzato con le trattenute sulle buste paga dei lavoratori, per sanare oltretutto l'enorme *deficit* dei carrozzoni degli IACP;

2) a scongelare i fondi ex-Gescal per incrementare la percentuale di edilizia residenziale pubblica, unico vero deterrente nel mercato immobiliare contro la crescente speculazione nei confronti di quello che dovrebbe essere un diritto inalienabile per ogni essere umano.

(9/1684-bis-B/7)

Rapagnà.

La Camera,

considerato che:

i centri del litorale abruzzese sono, ormai da anni, assillati da un sovraccarico eccezionale di traffico lungo la statale n. 16 Adriatica: da 6 mila a 10 mila Tir vi transitano ogni giorno, con una percentuale di incidenti mortali tra le più alte a livello nazionale;

più volte i sindaci dei comuni interessati hanno emesso ordinanze, in qualità di autorità sanitarie locali, a tutela della salute pubblica, per vietare il transito agli autoveicoli con portata superiore, a pieno carico, a 50 quintali;

queste ordinanze, che sono ancora vigenti (24 ore su 24) vengono applicate solo parzialmente in alcuni comuni, come quello di Roseto degli Abruzzi, con il solo contributo dei vigili urbani locali che pattugliano le strade durante il giorno, mentre la notte i TIR continuano a passare indisturbati;

per opporsi a questa situazione più volte i cittadini dei comuni interessati sono stati costretti ad effettuare *sitz-in*, veglie notturne, attraversamento delle striscie pedonali per cercare di fare applli-

care la legge e per tutta risposta vi sono state denunce per blocco stradale ed oltraggio alla forza pubblica;

gli autotrasportatori si rifiutano di transitare sulla vicina, parallela e sottoutilizzata autostrada A/14 a suo tempo realizzata proprio per questo;

nella manovra economica in corso di approvazione sono stati stanziati ulteriori 800 miliardi per le esigenze dell'autotrasporto;

impegna il Governo

1) ad emettere un provvedimento urgente che vieti il transito dei TIR all'interno dei centri abitati attraversati dalle strade statali, in particolare lungo la fascia costiera adriatica da Vasto a Rimini, nei tratti in cui la statale 16 insiste all'interno dei centri abitati, quali ad esempio, per la regione Abruzzo, Vasto, S. Salvo, Francavilla, Pescara, Montesilvano, Città S. Angelo, Silvi, Roseto, Pineto, Giulianova.

(9/1684-bis-B/8)

Turroni, Rapagnà.

La Camera,

considerato che:

lo Stato ha assicurato, negli anni scorsi, il proprio sostegno all'attività di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico della Calabria, garantendo, per questa via, anche il sostegno all'occupazione dei lavoratori forestali;

è assolutamente indispensabile proseguire in tale intervento anche in presenza di uno sforzo di razionalizzazione e di riordino del settore promosso dal governo regionale della Calabria;

è necessario acquisire la certezza della continuità del finanziamento al fine di poter programmare l'intervento per l'anno 1993 e assicurare la migliore utilizzazione dei lavoratori,

impegna il Governo:

ad erogare alla regione Calabria lo stesso finanziamento già erogato negli anni scorsi e il ministro del tesoro ad emanare, in tempi tali da consentire al

governo regionale la predisposizione del piano relativo al 1993, il provvedimento conseguente.

(9/1684-bis-B/19)

Tassone, Nucci Mauro, Puija,
Loiero, Biafora, Aloise,
Manti, Misasi, Napoli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 797. — BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1993 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1993-1995 (MODIFICATO DAL SENATO) (1446-B)

AVVERTENZA:

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate dal Senato nel testo del Governo (si vedano gli stampati da 1446/1 a 1446/23) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati 1446/1-bis; 1446/1-A-bis; 1446/2-bis; 1446/3-bis; 1446/4-bis; 1446/5-bis; 1446/6-bis; 1446/7-bis; 1446/8-bis; 1446/9-bis; 1446/11-bis; 1446/12-bis; 1446/14-bis; 1446/16-bis; 1446/19-bis; 1446/21-bis; 1446/22-bis; 1446/23-bis); dalla seconda Nota di variazioni (si vedano gli stampati da 1446/1-ter a 1446/23-ter) e dalla terza Nota di variazioni (si vedano gli stampati 1446/1-quater; 1446/1-A-quater; 1446/2-quater; 1446/3-quater; 1446/5-quater; 1446/6-quater; 1446/7-quater; 1446/9-quater; 1446/10-quater; 1446/11-quater; 1446/14-quater; 1446/15-quater; 1446/17-quater; 1446/19-quater; 1446/21-quater; 1446/22-quater; 1446/23-quater).

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
MODIFICATI DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED ACCETTATI DALLA
COMMISSIONE, AI QUALI NON SONO
STATI PRESENTATI EMENDAMENTI

ARTICOLO 3.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire 3.741.685.000.000.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1993-31 agosto 1993, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1993, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 150.000 miliardi.
9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 18.000 miliardi.
10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di

cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 6.750.000.000 iscritto al capitolo 4621 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dica-

steri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.900 miliardi, lire 600 miliardi e lire 80 miliardi.

18. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1992 sono riferiti alla competenza dell'anno 1993 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

24. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bi-

lancio, nonché a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelievi dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

25. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

26. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

28. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del te-

soro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ARTICOLO 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1993, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento

di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

8. Per l'anno 1993, fino al completamento della trasformazione in società per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). Alla gestione delle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

9. Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

a) militari specializzati:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 21.000; |
| 2) Marina | n. 2.850; |
| 3) Aeronautica | n. 34.311; |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 40.000; |
| 2) Marina | n. 12.550; |
| 3) Aeronautica | n. 16.500. |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito per l'anno finanziario 1993, come segue:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) Esercito | n. 149; |
| b) Marina | n. 160; |
| c) Aeronautica | n. 335. |

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- | | |
|---|---------|
| a) Esercito (compresi i carabinieri) n. | 875; |
| b) Marina | n. 100; |
| c) Aeronautica | n. 210. |

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi

militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a) sergenti | n. 4.850; |
| b) sottocapi e comuni volontari | n. 1.500. |

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| a) sergenti | n. 6.000; |
| b) graduati e militari di truppa | n. 1.343. |

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1993, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| a) sergenti | n. 7.000; |
| b) graduati e militari di truppa | n. 1.000. |

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- | | |
|----------------------|------------|
| a) Esercito | n. 25.778; |
| b) Marina | n. 6.931; |
| c) Aeronautica | n. 4.338. |

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario

1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 (Elenco n. 3). A modifica di quanto

disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

15. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto di beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993.

ARTICOLO 25.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire 777.254.904.921.000 in termini di competenza ed in lire 793.304.685.033.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1993.

N.B. Per le modifiche apportate ai quadri generali riassuntivi ed al bilancio pluriennale, nonché alle « disposizioni diverse », di cui all'articolo 27, si vedano, rispettivamente, le pagine LV e seguenti e III e seguenti dello stampato n. 1446-B.

DISEGNO DI LEGGE: S. 796. — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1993) (MODIFICATO DAL SENATO) (1650-B)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
MODIFICATI DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED ACCETTATI DALLA
COMMISSIONE, AI QUALI NON SONO
STATI PRESENTATI EMENDAMENTI

CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ARTICOLO 1.

1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 — resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno finanziario 1993.

2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in

lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.

3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.

ARTICOLO 2.

1. Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.935,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantifica-

zione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.536 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata in lire 700 miliardi. Tale somma è comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscriverne nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

12. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.

N.B. Per le modifiche alle tabelle A, B, C, D, E, e F, si vedano gli stampati n. 1650-B, pagine III e seguenti, e n. 1650-B Errata corrige, pagina 2. Per le modifiche al prospetto di copertura annesso all'articolo 6, comma 1, si veda lo stampato n. 1650-B, pagine 12-17.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOP-
PIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI
IMPRESE ASSOCIATE, CON ATTO FINALE E DICHIARA-
ZIONI, FATTA A BRUXELLES IL 23 LUGLIO 1990 (1710)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO,
AI QUALI NON SONO STATI PRESEN-
TATI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatte a Bruxelles il 23 luglio 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, su richiesta del contribuente, dispone che l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrare di cui alla richiamata convenzione.

2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, tramite l'intendenza di finanza competente

in ragione del domicilio fiscale, che può richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

ARTICOLO 4.

1. Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione delle presente legge, valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 129. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, CON PROCESSO VERBALE, FATTA A DUBLINO IL 15 GIUGNO 1990 (APPROVATO DAL SENATO (1889))

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO, AI QUALI NON SONO STATI
PRESENTATI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo

verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione medesima.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 165. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO DEI CREDITI ALIMENTARI, FATTA A ROMA IL 6 NOVEMBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO (1890))

— — —

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO, AI QUALI NON SONO STATI
PRESENTATI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore

in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione medesima.

ARTICOLO 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minore - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. L'autorità centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, può essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e può avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 22 dicembre 1992.**

Azzolini, Babbini, Baruffi, Giorgio Carta, Raffaele Costa, de Luca, Facchiano, Iossa, Matulli, Ronchi, Spini, Thaler Ausserhofer, Visentin.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 21 dicembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

PAPPALARDO: « Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in materia di delega al Governo per la riforma del pubblico impiego » (2059);

CORRENTI ed altri: « Soppressione dell'Albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense » (2062).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CORRENTI ed altri: « Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere » (2063);

PAPPALARDO ed altri: « Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle ferrovie dello Stato » (2064);

PAPPALARDO ed altri: « Norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti » (2065);

PAPPALARDO ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, in materia di riconoscimento dell'anzianità pregressa a talune categorie di pubblici dipendenti » (2066);

STRADA: « Norme in materia di consorzi idraulici di terza categoria » (2067);

TASSI: « Introduzione dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di associazione a delinquere di stampo politico » (2069);

MELILLA: « Istituzione del collegio senatoriale di Sulmona » (2070);

MELILLA: « Istituzione della provincia del centro Abruzzo, con capoluogo Sulmona » (2071);

PARLATO e POLI BORTONE: « Norme per l'affidamento della gestione dei beni culturali minori ed associazioni, istituti scolastici, consigli di quartiere e cooperative giovanili » (2072);

MARIANETTI ed altri: « Decorrenza del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 » (2073).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

AGRUSTI ed altri: « Modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di entrate tributarie » (2068).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 21 dicembre 1992 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro della difesa:

« Nuove norme sul servizio militare, sul servizio sostitutivo civile e sul servizio militare volontario, nonché istituzione del servizio volontario femminile nelle Forze armate » (2060);

dai ministri di grazia e giustizia e dell'interno:

« Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa » (2061).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente.

alla VII Commissione (Cultura):

SANGIORGIO ed altri: « Norme in materia di autonomia delle università e

degli enti di ricerca » (1671) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

CAPRILI e BOLOGNESI: « Costituzione di un Museo-Centro della marineria e delle arti e professioni navali a Viareggio » (1901) (*Parere della I, della V, della IX e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

MATTIOLI ed altri: « Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale » (1497) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

RONCHI: « Istituzione dell'albo professionale dei dottori naturalisti » (1856) (*Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

RATTO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro » (1842) (*Parere della I, della II, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro i deputati BINETTI e DI GIUSEPPE, per reato di cui all'articolo 1-sexies, della legge 8 agosto 1985, n. 431, (violazione delle norme in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale); per il reato di cui all'articolo 734 del codice penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) (doc. IV, n. 144);

contro il deputato GRILLO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del co-

dice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 112, primo comma, numero 1), 319, 319-bis e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 112, primo comma, numero 1), 319, 319-bis e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 e 317 dello stesso codice (concussione, continuata) (doc. IV, n. 145).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 dicembre 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per gli esercizi 1990 e 1991 (doc. XV, n. 24).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, con lettera in data 17 dicembre 1992, ha trasmesso copia di una risoluzione in tema di età pensionabile per i magistrati, approvata dal Consiglio stesso nella seduta del 16 dicembre 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione di risoluzioni dall'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Il Presidente dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso i testi di nove risoluzioni adottate da quel consesso nel corso della seduta del 19 novembre 1992:

Risoluzione sul problema degli alloggi per le truppe dell'ex-Unione sovietica rimpatriate (doc. XII-bis, n. 13);

Risoluzione sul mantenimento della pace in Europa (doc. XII-bis, n. 14);

Risoluzione sulla sicurezza nei paesi baltici, il nuovo contesto (doc. XII-bis, n. 15);

Risoluzione sull'Uruguay Round dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (doc. XII-bis, n. 16);

Risoluzione sulle misure urgenti da adottare in vista di una cooperazione istituzionale per la sicurezza nella comunità euro-atlantica (doc. XII-bis, n. 17);

Risoluzione sulla CSCE dopo Helsinki (doc. XII-bis, n. 18);

Risoluzione sul consolidamento della democrazia in Russia (doc. XII-bis, n. 19);

Risoluzione sulla convenzione sulle armi chimiche e la proliferazione delle armi di distruzione di massa (doc. XII-bis, n. 20);

Risoluzione: Appello di Bruges relativo al futuro della sicurezza europea: le sfide della Jugoslavia (doc. XII-bis, n. 21).

Trasmissione dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, ha trasmesso la relazione — prevista dall'articolo 10 della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 —

sugli aiuti regionali concessi e sulle minori entrate riscosse in applicazione delle disposizioni normative in materia di interventi straordinario nel Mezzogiorno, relativa all'anno 1991 (doc. XCV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'interno, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 dicembre 1992, n. 489, in conformità degli articoli 2 e 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni per l'attuazione della direttiva 91/477 CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisto e della detenzione di armi ».

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera B), dell'articolo 126 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 29 dicembre 1992.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 dicembre 1992, n. 489, in conformità degli articoli 2 e 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi: « Attuazione della direttiva 90/604/CEE che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ECU » e « Attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi ».

Tali richieste sono deferite, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera B), dell'articolo 126 del regolamento, rispettivamente, alla II Commissione permanente (Giustizia) ed alla VI Commissione permanente (Finanze) oltreché alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 29 dicembre 1992.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del Colonnello Tec. Maurizio PALLONE a membro del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili in Gardone Val Trompia.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 15 dicembre 1992, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Crisolia (Cosenza), Luino (Varese), Garda (Verona), Vercelli, Inverigo (Como), Pumenengo (Bergamo), Spilimbergo (Pordenone) e del consiglio provinciale di Trieste.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio di mozioni, di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti del 14 dicembre 1992 a pagina 2023, prima colonna, secondo capoverso, quarta riga, le parole « alla VI Commissione permanente (Finanze) » sono sostituite dalle seguenti: « alla II Commissione permanente (Giustizia) ».

